

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XXII** n. **8-A**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALUMBO, DI VIRGILIO, BAIAMONTE, BIANCHI, BOCCIARDO,
BURTONE, CAPITANIO SANTOLINI, CASTELLANI, CECCACCI RU-
BINO, GIULIO CONTI, GARAVAGLIA, GARDINI, LISI, LO MONTE,
LUCCHESI, MANCUSO, MARINELLO, MAZZARACCHIO, MISU-
RACA, MONTANI, MORMINO, MORONI, ANGELA NAPOLI,
PORCU, PAOLO RUSSO, PELLEGRINO, PRESTIGIACOMO, SANNA,
SANTELLI, STAGNO D'ALCONTRES, VITALI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli errori in campo sanitario

Presentata l'8 novembre 2006

(Relatore: **DI GIROLAMO**, per la maggioranza)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il testo del Doc. XXII n. 8, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario »;

rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che « ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse », e che, pertanto, l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo;

considerato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, della proposta in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, come reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;

rilevato che tale disposizione è volta ad introdurre in un atto non legislativo disposizioni con effetti penali, sia pure attraverso il rinvio a specifiche norme codicistiche, ma che, tuttavia, disposizioni di analogo tenore sono in passato state inserite anche all'interno di delibere istitutive di Commissioni monocamerali di inchiesta;

considerato che la proposta in esame non prevede un limite alle spese sostenibili dalla Commissione stessa nel corso delle sue attività, come invece opportunamente previsto ad esempio nella legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare », nonché nella legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto un limite di spesa per il funzionamento della istituenda Commissione, secondo i parametri contenuti nelle leggi n. 277 del 2006 e n. 271 del 2006, che istituiscono rispettivamente la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità

organizzata mafiosa o simile la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

TESTO

DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di inchiesta.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari compiuti dal personale medico e paramedico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) valutare l'incidenza di tali errori in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;

c) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento alla loro imputabilità all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o invece al personale medico o paramedico;

d) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico;

e) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico;

f) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture sanitarie e amministrative sia pubbliche sia private;

g) migliorare i controlli di qualità sulle strutture sanitarie sia pubbliche sia private;

h) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione).*

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.